



I.N.P.D.A.P.

**Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica**

DIREZIONE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA

Ufficio Coordinamento Attività di Supporto

Gestionale e Attività Produttive

Via Circo n. 14/16 - 20123 MILANO

R E G O L A M E N T O

**PER LA FORMAZIONE, LA GESTIONE E
L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE
I.N.P.D.A.P. DEI FORNITORI E
DEI PRESTATORI DI FIDUCIA DI LAVORI E DI SERVIZI
ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA, DA
ACQUISIRE CON PROCEDURE NEGOZiate.**

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	
		<u>Pagina</u>
1	Obiettivo dell'Elenco dei Fornitori e dei Prestatori di Fiducia	
3		
2	Utilizzo dell'Elenco	3
3	Durata dell'iscrizione	4
4	Soggetti ammessi	4
5	Modalità di ritiro della documentazione	4
6	Modalità e termine di invio della domanda	4
7	Criterio di inserimento nell'Elenco–Non ammissione,sospensione, revoca	5
8	Criterio di scelta delle Imprese e dei Prestatori di servizi	6
9	Ambito Territoriale	7
10	Requisiti	7
11	Avvalimento	8
12	Documenti richiesti	9
13	Dichiarazioni	9
14	Qualificazione e Cancellazione dall'Elenco	12
15	Comunicazione di variazione di dati	13
16	Rinvio a norme di diritto vigente	13
17	Trattamento dei dati	13
18	Responsabile del Procedimento	14

PARTE SECONDA – AFFIDAMENTO DI LAVORI

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	
		<u>Pagina</u>
19	Categorie dei Lavori	15
20	Procedura di affidamento	16

PARTE TERZA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	
		<u>Pagina</u>

21	Attività oggetto dei servizi di Architettura e Ingegneria	18
22	Classi e categoria delle opere oggetto delle prestazioni	18
23	Procedura di affidamento	19

PARTE PRIMA

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – Obiettivi dell'Elenco dei Fornitori e dei Prestatori di Fiducia

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'articolo 125 del del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (d'ora in poi Codice) e dall'articolo 65 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ufficio "Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive" dell'I.N.P.D.A.P. – Direzione Regionale della Lombardia – intende istituire l'Elenco Regionale dei Fornitori e dei Prestatori di Fiducia per Lavori e per i Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di cui al comma 12 del predetto articolo 125.

L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 39, 41 e 42 del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'articolo 38 del Codice.

L'Elenco sarà utilizzato per affidare l'esecuzione di lavori con procedura negoziata o in economia, o per l'esecuzione dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, con la procedura di cui all'articolo 91, comma 2, e articolo 57, comma 6, del Codice.

L'Istituto, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- ✓ trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- ✓ parità di trattamento nella gestione delle procedure;
- ✓ non discriminazione nella scelta degli esecutori;
- ✓ tutela della concorrenza;
- ✓ semplificazione e non aggravamento dei procedimenti amministrativi.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile

con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 – Utilizzo dell'Elenco

L'Elenco sarà utilizzato dall'Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti" della Direzione Regionale ed eventualmente dalle Sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia, nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure in economia o alle procedure negoziate per l'affidamento dei contratti di lavori o dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Le attività di gestione della procedura di qualificazione, di tenuta dell'Elenco, di trattamento, di aggiornamento, di rettifica, di integrazione e di cancellazione dei dati in esso contenuti, sono affidate all'Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti" della Direzione Regionale della Lombardia.

L'I.N.P.D.A.P. si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico (MePa) di cui al decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) e il sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), gestito dalla Consip S.p.A.

ART. 3 – Durata dell'Iscrizione

L'iscrizione potrà avere durata **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno data luogo alla stessa, da parte dell'Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti".

L'**aggiornamento periodico** dell'Elenco avverrà invece, di norma, annualmente, previo avviso pubblicato su tre quotidiani e sul sito internet dell'Istituto.

ART. 4 – Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 – comma 1 – del Codice, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice;

nonchè

- i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), f-bis), g) e h), del Codice.

ART. 5 – Modalità di ritiro della documentazione

Tutta la documentazione, nonché i moduli appositamente predisposti (**Allegati Modd. A – B – C - D**) è resa disponibile, alternativamente:

- a) sul sito internet, all'indirizzo www.inpdap.gov.it;
- b) o sul sito www.infopubblica.com;

E' consentito inoltrare specifica richiesta della documentazione anche via e-mail, agli indirizzi di seguito indicati: rbraghetto@inpdap.gov.it oppure abartolotta@inpdap.gov.it.

ART. 6 – Modalità e termine di invio della domanda.

Gli operatori economici interessati, devono presentare la Domanda di Iscrizione, compilando i modelli predisposti, in cui sono riportate le dichiarazioni che il richiedente deve leggere con cura e sottoscrivere, in modo da poter dichiarare il possesso dei requisiti previsti per legge.

L'interessato deve inoltre precisare le categorie di opere generali o specializzate da eseguire, e le categorie e le classi dei lavori da progettare, per le quali chiede di essere iscritto.

Il Modulo della Domanda di Iscrizione, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inserito, **a pena di esclusione**, in un unico plico, ermeticamente chiuso e recante all'esterno, oltre i dati identificativi del richiedente, la seguente dicitura:

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI
E DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI FIDUCIA DELLA
DIREZIONE REGIONALE I.N.P.D.A.P. DELLA LOMBARDIA**

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Il plico, corredato della domanda e della documentazione richiesta, deve essere indirizzato all'I.N.P.D.A.P. – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA – **Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti" in via Circo, 16 – 20123 Milano** e dovrà essere fatto pervenire inderogabilmente entro le **ore 12:00 del 30/01/2010**, a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a rischio degli operatori economici, a nulla valendo neppure la data di spedizione apposta dall'Ufficio Postale.

In caso di consegna a mano o tramite corriere privato, il recapito potrà essere effettuato tutti i giorni, esclusi il sabato e i festivi, con orario dalle ore 09:00 alle ore 13:30.

E' vietata:

- la presentazione di più domande per la medesima categorie di opere generali o specializzate o classi di lavori da progettare;
- la presentazione per la medesima categoria o classe, a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- la presentazione di domanda per la medesima categoria o classe quale componente di più consorzi;
- la presentazione di domanda di iscrizione da parte di uno o più soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una delle predette funzioni in altre società che abbiamo già presentato i-

stanza di iscrizione all'Elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purchè tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.

Qualora si verifichi una delle ipotesi vietate, l'Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti", ai fini dell'iscrizione all'elenco, prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio stesso.

ART. 7 – Criterio di inserimento nell'Elenco – Non ammissione, sospensione, revoca.

L'Elenco sarà strutturato in 2 sezioni ovvero:

- ▶ Lavori
- ▶ Servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria

ognuna delle quali verrà suddivisa in una o più categorie.

L'Istituto, dopo la verifica della documentazione pervenuta, procederà all'aggiornamento dell'Elenco inserendo le nuove imprese, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle nuove richieste.

Farà fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

I candidati ritenuti idonei verranno inseriti all'interno di ogni sezione dell'Elenco in corrispondenza della relativa categoria di lavori o di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria prescelti.

Per l'iscrizione in una determinata sezione è necessario, **pena l'esclusione della domanda**, dimostrare che l'oggetto sociale o l'attività svolta corrisponde alle categorie di lavori e/o dei servizi, specificamente indicate negli articoli seguenti.

Non si darà luogo all'iscrizione e verranno escluse e/o revocate, anche successivamente, le imprese o i prestatori di servizi, che in qualunque tempo:

- si trovino in una delle condizioni previste nell'articolo 38 del Codice;
- abbiano in corso un contenzioso, anche amministrativo, con l'INPDAP, o che abbiano dato luogo ad episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero altre gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario.

L'INPDAP, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre provvedere alla sospensione dall'Elenco allorchè l'imprenditore o il prestatore di servizi risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal presente Regolamento oppure nell'esecuzione del lavoro o del servizio affidatogli.

In entrambi i casi di esito negativo delle richieste (reiezione/esclusione) e di sospensione, verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta o posti a fondamento della dichiarata sospensione.

La sospensione potrà essere revocata qualora l'Istituto accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

L'Elenco, ai sensi della normativa vigente, sarà aggiornato annualmente con apposito avviso pubblicato sul sito www.inpdap.gov.it o sul sito www.infopubblica.com.

ART. 8 – Criterio di scelta delle Imprese e dei Prestatori di servizi.

L'Elenco così costituito, sarà utilizzato per le procedure negoziate e in economia per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori e di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, come specificati negli articoli successivi, secondo quanto previsto dal Codice, e dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'I.N.P.D.A.P.


Verranno applicati i seguenti criteri operativi.



La scelta degli soggetti da invitare, in un numero non inferiore a cinque, avverrà nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione, partendo dall'ordine d'iscrizione dell'operatore nell'elenco, e riconfermando l'invito alle imprese e prestatori aggiudicatari (nel corso dei precedenti 12 mesi) dei lavori e/o dei servizi di ingegneria e architettura analoghi, purchè nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili, e solo dopo che la stazione appaltante abbia invitato tutte le società inserite nella sezione dell'Elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti.

PROCESSO DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LA MEDESIMA CATEGORIA (X)

ELENCO COSTITUITO SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLO STESSO



L'affidamento dei lavori e dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, avverrà comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

ART. 9 – Ambito Territoriale.

L'Elenco sarà utilizzato dall'I.N.P.D.A.P. della Regione Lombardia, per cui l'operatore economico dovrà essere dotato di un'adeguata struttura organizzativa che consenta di effettuare i lavori o la prestazione dei servizi entro il predetto territorio regionale.

E' prevista la facoltà per l'Istituto, nell'ambito delle procedure negoziate, qualora non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale, di invitare operatori economici non iscritti all'Elenco di fiducia, se ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli in dipendenza di precedenti rapporti contrattuali.

Tali soggetti, per poter partecipare alla selezione, dovranno comunque prima iscriversi regolarmente all'Elenco dei Fornitori di fiducia.

ART. 10 – Requisiti.

Per essere iscritti nell'Elenco dei Fornitori, i soggetti interessati dovranno avere i seguenti requisiti:

- A)** per il Soggetto iscritto al registro delle imprese: iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Cooperativo presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con avvenuta denuncia di inizio attività, e contenente l'esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in corso di validità. Inoltre, l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, deve ricomprendere le attività per le quali si richiede l'inserimento nell'Elenco;
per il Soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
per i Professionisti): iscrizione ai competenti ordini professionali;
- B)** iscrizione, per le imprese appartenenti a Stati aderenti all'U.E., a uno dei Registri Ufficiali equivalenti e il cui oggetto sociale sia riferibile all'esercizio dell'attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- C)** di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori e servizi di cui all'art. n. 38, comma 1, del Codice;
- D)** di essere in possesso dei requisiti richiesti per essere affidatari di lavori e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 12, del Codice;
- E)** per lavori: di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 3 del Codice e di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzata e in corso di validità, contenente la qualificazione per le Categorie di opere rientranti nella Classifica I;
- F)** per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria: i requisiti indicati negli articoli 54 e 54 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, con iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nonché il possesso, per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), f-bis), g) e h), del Codice, della certificazione di sistema di qualità conforme alla pertinente serie di norme europee UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- G)** Fatturato Globale: il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti, la presentazione della domanda di iscrizione, deve essere pari ad almeno **€uro 200.000,00#** per i lavori, ed **€uro 100.000,00#** per i servizi di progettazione. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x gli anni di attività].
 Per gli operatori di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.
- H)** Lavori o servizi analoghi: avvenuta esecuzione di contratti di lavori o di servizi d'architettura e/o ingegneria negli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda d'iscrizione, per un importo pari ad almeno **€uro 200.000,00#** per i lavori, ed **€uro 100.000,00#** per i servizi di progettazione.
 Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.
 Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito deve essere rapportato al periodo di attività [(importo di in-

terventi richiesto/3) x gli anni di attività].

ART. 11– Avvalimento.

Il richiedente, singolo o consorziato, può comunque soddisfare la richiesta concernente il possesso dei requisiti di sopra indicati, tecnici, economico-finanziari, organizzativi e di qualità, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine il soggetto dovrà allegare, a pena d'esclusione, le dichiarazioni, previste e rese ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del Codice.

ART. 12– Documenti richiesti.

Gli operatori interessati all'iscrizione, devono inviare nei termini previsti la seguente documentazione:

- a) Fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante o del professionista;
- b) Modello di Richiesta di Iscrizione e delle connesse dichiarazioni, successivamente verificabili, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (**Allegato Mod. A o il Mod. B**);
- c) Certificato generale del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al direttore tecnico, al procuratore speciale, al soggetto associato, ai soci, ai soci accomandatari, etc.
- d) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura comprensivo della dicitura antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. (o la Dichiarazione di non sussistenza del relativo obbligo di iscrizione);
- e) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- f) Certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificazione che attesti le ragioni dell'esonero dagli obblighi relativi all'assunzione dei disabili;
- g) Copia conforme all'originale dell'Attestazione di Certificazione di Qualità (salvo che che per i professionisti);
- h) Copia conforme all'originale dell'Attestazione S.O.A.;
- i) L'informativa agli utenti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", debitamente sottoscritta (**Allegato Mod. D**).

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione.

I documenti sopra indicati devono essere in corso di validità e possono essere presentati in copia, accompagnati da una dichiarazione di conformità del legale rappresentante.

In seguito, l'operatore economico non è obbligato a integrare immediatamente i documenti scaduti, ma sarà tenuto a produrli alla stazione appaltante, **a pena di esclusione**, in occasione della prima lettera d'invito ad una procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda d'iscrizione.

ART. 13 – Dichiarazioni.

Il soggetto richiedente dovrà rendere idonea dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il **Mod. A** o il **Mod. B**, attestante:

- A1)** che il dichiarante ricopre la carica di rappresentante della società o di procuratore (indicando i dati anagrafici, di residenza, gli estremi della procura Generale/Speciale);
- A2)** di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
- A3)** che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e per le imprese appartenenti a Stati aderenti all'U.E. a uno dei Registri Ufficiali d'Iscrizione equivalenti, indicando con esattezza i seguenti elementi: la provincia di iscrizione, la categoria di attività, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata della Ditta (indicando anche l'eventuale termine di cessazione dell'attività), la forma giuridica, i titolari, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari.
- NEL CASO DI COOPERATIVE:** di essere iscritta nell'apposito Albo delle Società Cooperative, riportando anche gli estremi di iscrizione.
- NEL CASO DI SOCIETÀ PROFESSIONALI O PROFESSIONISTI:** di essere iscritta nell'albo professionale e/o nell'Ordine professionale (indicando la provincia, il numero di iscrizione, la data di iscrizione).
- NEL CASO DI NON ISCRIZIONE:** di non essere iscritta alla C.C.I.A.A., in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;
- A4)** che la società è in possesso:
- PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1, LETTERE E), F), F-BIS), G) E H), DEL CODICE:** dei requisiti relativi alla certificazione di sistema di qualità conforme alla pertinente serie di norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - PER I LAVORI:** della attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzata e in corso di validità, qualificata per le Categorie di opere indicate, nei limiti della Classifica I;
 - (PER I PROFESSIONISTI)** delle seguenti abilitazioni, indicandone il contenuto ed il riferimento normativo.
- A5)** **PER LE SOCIETÀ PROFESSIONALI E PER I PROFESSIONISTI:** di essere iscritto all'elenco dei soggetti iscritti al Collegio Esperti antincendio di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
- A6)** di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente regolamento, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- A7)** che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- A8)** i codici di INPS, di INAIL e della CASSA EDILE, con i recapiti telefonici ed gli indirizzi delle relative sedi di appartenenza.
- A9)** di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- A10)** che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguardano il titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- A11)** che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- A12)** nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda d'iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 c.p. e dell'articolo 445, comma 2, del c.p.p.;
- A13)** di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo 2004, n. 18;
- A14)** di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.mm.i.i.;
- A15)** di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- A16)** di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'I.N.P.D.A.P.; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della proprio attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'I.N.P.D.A.P.;

- A17)** l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza dello Stato in cui sono stabilite;
- A18)** l'inesistenza, a carico dell'operatore, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite;
- A19)** **SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE SUL TERRITORIO ITALIANO:** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero;
- di aver ottemperato al disposto dell'articolo 17 in quanto con un organico oltre ai 35 dipendenti o con un organico da 15 a 35 dipendenti, con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - di non essere assoggettabile agli obblighi di legge, in quanto con un organico da 15 a 35 dipendenti, senza che siano intervenute nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- A20)** di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- A21)** che, con riferimento alla precedente lettera A10), in assenza nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- A22)** di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di qualificazione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- A23)** le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- A24)** di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente regolamento, **che si intende sottoscritto per accettazione, anche se non materialmente allegato;**
- A25)** di possedere almeno una Sede Operativa entro il territorio della Regione Lombardia indicandone con esattezza l'indirizzo;
- A26)** di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 2 e seguenti della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- A27)** l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- A28)** l'indicazione dei nominativi, delle date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- A29)** di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- A30)** l'importo del volume del fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda , ovvero al triennio 2006 – 2008 (per l'ammissione è richiesto, **a pena d'esclusione**, un volume d'affari medio almeno pari a €uro 200.000,00= per i LAVORI e di €uro 100.000,00= per il i SERVIZI DI ARCHITETTURA e INGEGNERIA);
- A31)** i lavori o i servizi analoghi a quelli indicati nel Regolamento, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda , ovvero nel triennio 2006 – 2008 (per l'ammissione è richiesto, **a pena d'esclusione**, un importo medio almeno pari a €uro 200.000,00= per i LAVORI e di €uro 100.000,00= per i SERVIZI DI ARCHITETTURA e INGEGNERIA);
- A32) SOLO IN CASO AVVALIMENTO:** di soddisfare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 49 - 50, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., tramite le Ditte indicate.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A10 E A12 DEVONO ESSERE RESE INDIVIDUALMENTE ANCHE DA TUTTI ISOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 38, COMMA 1, LETTERE B) E C,) DEL CODICE, UTILIZZANDO IL MOD. C.

Inoltre, alla Domanda d'Iscrizione dovrà essere allegata la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi concernenti le contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurative (D.U.R.C. aggiornato), l'Attestazione di Certificazione di Qualità e/o Attestazione S.O.A.

Le dichiarazioni di cui sopra, **a pena di esclusione**, dovranno recare la sottoscrizione accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante (art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s'informa che il titolare del trattamento dei dati comunicati è l'I.N.P.D.A.P.

Si rammenta che sussistono responsabilità civile e penale, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per chi sottoscrive dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione potrà compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.

ART. 14 – Qualificazione e Cancellazione dall'Elenco.

Le domande d'iscrizione all'Elenco saranno sottoposte allo scrutinio insindacabile dell'Ufficio "Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive".

Una volta esaminati i requisiti e la documentazione richiesti dal presente disciplinare, in caso di valutazione positiva, l'operatore economico sarà iscritto nell'Elenco partendo dallo 01/03/2010.

Dalla stessa data, cesserà il vigore dell'attuale Elenco dei Fornitori di fiducia. In caso di reiezione della richiesta, l'Ufficio "Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive" provvederà ai sensi dell'articolo 7.

Si procederà d'ufficio, invece, con atto dirigenziale debitamente motivato, alla cancellazione dei fornitori dall'Elenco, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- mancata presentazione di offerte ove richieste o presentazione delle stesse oltre i termini previsti;
- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco delle Imprese di Fiducia
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta in sede di richiesta d'iscrizione.

Si procederà, altresì, alla cancellazione a insindacabile giudizio dell'Istituto, nei casi in cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità dei servizi richiesti ovvero si accerti l'infedele esecuzione di precedenti lavori e servizi con l'I.N.P.D.A.P. o altra Pubblica Amministrazione (come definita dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165), gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture (ritardi, esecuzioni con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti, ecc.).

L'Ufficio "Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti" compirà tutti gli accertamenti dovuti e procederà, se del caso, alla contestazione scritta degli addebiti.

Tuttavia, il fornitore potrà presentare eventuali contro deduzioni avverso la decisione entro il termine di gg 10 dalla data di ricevimento della notifica di cancellazione.

ART. 15 – Comunicazione di variazione dei dati.

Le imprese inserite nell'Elenco di Fiducia sono invitate a comunicare, nel corso del triennio della validità dell'iscrizione, esclusivamente le eventuali variazioni intervenute, relative ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione.

Le imprese sono altresì tenute a dichiarare la perdita dei requisiti.

L'Istituto provvederà alla verifica delle variazioni e si riserva la facoltà di cancellazione dall'elenco dell'impresa.

Resta ferma la possibilità di inoltrare in ogni momento, le variazioni dei propri dati che dovessero in seguito intervenire.

ART. 16 – Rinvio a norme di diritto vigenti.

Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti, giacché applicabili.

Tutte le comunicazioni tra le parti, saranno in lingua italiana.

Non è consentito apporre varianti, anche parziali, al testo del presente regolamento.

ART. 17 – Trattamento dei dati.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, s'informa che l'I.N.P.D.A.P. gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco dei fornitori. Il Titolare dei dati in questione è l'I.N.P.D.A.P.: il Responsabile *pro-tempore* è la Dr.ssa TERESA PANTANO.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate, per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Inoltre l'utilizzo avverrà esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e in connessione all'acquisizione in economia o con altra procedura negoziata, di lavori e/o servizi e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con le logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 18 – Responsabile del Procedimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 5, e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il Responsabile del procedimento è Renato Braghetto.

PARTE SECONDA

AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 19 – Categorie dei Lavori.

I lavori di maggiore interesse per l'Istituto, da affidare con la procedura in economia di cottimo fiduciario, o con procedura negoziata, sono riconducibili alle categorie di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Allegato A - fino a una classe d'importo di €uro 200.000,00#, come di seguito precisato:

- OG 1 – Edifici civili;
- OG 11 – Impianti tecnologici;
- OG 12 – Opere e impianti di bonifica ambientale;
- OS3 – Impianto idrico;
- OS 4 – Impianto elettromeccanici trasportatori;
- OS 5 – Impianti pneumatico e antintrusione
- OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- OS7 – Finiture di opere generali di natura edile;
- OS8 – Finiture di opere generali in natura tecnica;
- OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- OS17 – Linee telefoniche e impianti di telefonia;
- OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS28 – Impianti termici e di condizionamento;
- OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi;
- OS33 – Coperture speciali.

Le tipologie di lavori eseguibili in economia o con procedura negoziata, pertanto, sono individuati con riguardo alle specifiche competenze dell'I.N.P.D.A.P nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Istituto, delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., e nel limite del suddetto importo o di quello individuato a fianco di ciascuno di essi:

- a) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere e impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere e impianti;
- c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

- d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori di manutenzione di opere o di impianti e adattamento sugli stabili di proprietà dell'Istituto, d'importo non superiore a €uro 50.000,00#;
- h) lavori di ordinaria manutenzione di opere o di impianti e adattamento sugli stabili condotti in locazione dall'Istituto, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a €uro 50.000,00# .

ART. 20 – Procedura di affidamento.

La procedura per l'affidamento dei lavori, a seguito di apposita procedura selettiva, è così regolata:

- richiesta di preventivo inoltrato dalla Stazione appaltante alle imprese individuate secondo il criterio di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- offerta predisposta dagli operatori invitati, previo sopralluogo in contraddittorio con un Tecnico della Consulenza Professionale Tecnica Edilizia nominato quale RUP dallo stesso Istituto, contenente l'indicazione dell'inconveniente riscontrato, la descrizione del lavoro, gli interventi necessari per la compilazione, l'importo presunto delle opere, i termini di esecuzione, il tempo di esecuzione e la relativa decorrenza, penalità e computo metrico estimativo redatto sulla base dell'Elenco Prezzi della C.C.I.A.A. del luogo in cui devono essere eseguiti i lavori o listini prezzari DEI;
- emissione del parere di congruità dell'offerta risultata più favorevole da parte del Responsabile Unico del Procedimento, precedentemente individuato: in caso di negazione di tale parere, lo stesso R.U.P. fisserà il prezzo congruo, cui l'impresa potrà aderire entro un termine perentorio comunicato;
- ordine di lavoro e/o servizio che conterrà, ai sensi dell'art. 65, comma 21, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'I.N.P.D.A.P.:
 - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il tempo di esecuzione dei lavori;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di mancata adesione nel termine fissato, l'incarico sarà offerto all'Impresa che avrà presentato l'offerta immediatamente superiore tra quelle invitate.

In tal caso, l'impresa rinunciataria sarà automaticamente iscritta in coda all'elenco stesso.

Al momento della formalizzazione dell'appalto, l'impresa dovrà allegare copia della polizza di R.C., nella formula "Contractor's All Risks", nei confronti di cose e terzi che sollevi l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori, nonché garanzia fideiussoria, pari al 2% dell'importo delle opere da esegui-

re, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'I.N.P.D.A.P.

L'Istituto verificherà la vigenza della polizza anzidetta attraverso l'acquisizione di copia delle quietanze di pagamento.

Considerato che, con Deliberazione del 26/01/2006 l'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici, art. 1 comma 1.b, ha imposto l'obbligo di versamento, in proprio favore, di un contributo predeterminato, tanto da parte delle stazioni appaltanti, quanto degli operatori economici che intendono partecipare a procedure di selezione di importo pari o superiore a **€uro 150.000,00#**, le imprese affidataria dei lavori saranno tenute a versare le somme previste dalla citata normativa, sul conto corrente postale n. **73582561** intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

Il C.I.G. della procedura sarà comunicato dalla Stazione appaltante.

Il versamento dovrà essere compiuto secondo le modalità precisate dall'art. 3 della Delibera del 24/01/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici. La mancata esibizione della ricevuta di pagamento, in originale, costituisce condizione di esclusione dall'affidamento dell'incarico.

Il Dirigente dell'Ufficio "*Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive*", con propria Determinazione, provvederà all'affidamento dei lavori assicurando, in via generale e salvo eccezionali e motivate circostanze, il criterio della rotazione, con le modalità di cui all'art. 6 – comma 2, del presente Regolamento.

Dopo l'emissione del certificato di collaudo redatto dal tecnico e sottoscritto dall'impresa esecutrice, la liquidazione dell'intervento potrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.

Il pagamento sarà comunque subordinato all'attestazione di regolare versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), che la Stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito con la Legge n. 2/2009.

Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, che ha dato attuazione all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.11.2006, n. 285, il pagamento di crediti superiori a **€uro 10.000,00#** sarà soggetto a verifica per via telematica di eventuali stati di morosità dell'impresa.

Nel caso di ritardata esecuzione rispetto ai tempi previsti nella determinazione di commissione dei lavori, si applicherà una penale in misura giornaliera pari allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille), fino a un massimo del 10%, dell'ammontare netto contrattuale e comunque modulata in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

PARTE TERZA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

ART. 21 – Attività oggetto dei servizi di Architettura e di Ingegneria.

I servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura rientrano nella categoria 12 di cui all'Allegato II A del Codice dei contratti

L'importo degli stessi, da affidare all'esito di singole procedure selettive, sarà definito entro il limite di **€uro 100.000,00#**, come indicato nell'articolo 91, comma 2, del Codice.

L'incarico professionale, da intendersi senza alcun vincolo di subordinazione con l'I.N.P.D.A.P, potrà ricomprendere una o più delle seguenti attività:

- Progettazione;
- Direzione lavori e contabilità;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Redazioni grafiche di elaborati progettuali;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Pratiche catastali e rilievi strumentali;
- Pratiche tavolari e rilievi strumentali;
- Stime;
- Collaudo;
- Prevenzione Incendi;
- Indagine e attività di supporto.

ART. 22 – Classi e categorie delle opere oggetto delle prestazioni professionali.

Le prestazioni professionali, nell'ambito delle attività indicate all'articolo precedente, potranno riguardare una o più delle seguenti categorie e classi di opere da appaltare, come indicato nell'articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 (*in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 aprile, n. 90 - Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti*):

- CLASSE I
 - Categorie B – C – D – F – G;
- CLASSE III
 - Categorie A – B – C;
- CLASSE IV
 - Categoria C;
- CLASSE VIII

Gli incarichi saranno formalizzati con apposito Disciplinare scritto, che verrà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 15 – lettera b), ed articolo 10, della Tariffa – Parte Seconda – allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Inoltre, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Vige poi il divieto di cessione, anche parziale, delle prestazioni inerenti all'incarico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico, didattico di cui i professionisti dovessero acquisire conoscenza, durante lo svolgimento degli incarichi, dovranno essere considerate strettamente riservate, con divieto di farne uso diverso da quello rientrante nell'oggetto delle prestazioni.

Conseguentemente, dovranno essere mantenute segrete le informazioni e i dati di cui sopra, con divieto di divulgazione a terzi.

Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni (quali, ad esempio, interessi riconosciuti all'Appaltatore per il ritardato pagamento dei S.A.L. lavori) si potrà prevedere l'applicazione di penali dello 0,5% (per mille), comunque complessivamente non superiori al 10 per cento, per ogni giorno di ritardo.

Si darà seguito alla risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:

- In caso di perdita dei requisiti, di legge e professionali, a seguito di provvedimenti amministrativi, disciplinari e/o giudiziari;
- in caso di ritardo ingiustificato nelle prestazioni superiore ai 20 (venti) giorni;
- in caso di danno rilevante alla Stazione Appaltante;
- in caso di dolosa collusione con il personale appartenente alla Stazione appaltante o con terzi;
- in caso di inesatto adempimento, anche colposo, accertato dalla Stazione appaltante, delle obbligazioni contrattuali.

ART. 23 – Procedura di affidamento.

La procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, è così articolata:

- invio di una richiesta agli operatori, individuati secondo il criterio di cui all'art. 8 del presente Regolamento, di presentazione di una offerta, effettuata mediante una lettera di invito, contenente:
 - a)** la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b)** i requisiti richiesti;
 - c)** l'importo a base della selezione, preventivamente fissato in applicazione della tariffa professionale degli Architetti e Ingegneri;
 - d)** le modalità di scelta del contraente (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);
 - e)** i tempi di esecuzione;
 - f)** le eventuali qualità della prestazione e/o caratteristiche tecniche;
 - g)** l'indicazione (eventuale) dei parametri su cui verrà effettuata la valutazione;
 - h)** le modalità di pagamento ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni;
 - i)** l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste;
 - j)** l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - k)** la data, il luogo e l'ora di apertura delle offerte;
 - l)** la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione in danno del prestatore aggiudicatario;
 - m)** la facoltà di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il professionista stesso venga meno ai patti concordati;
 - n)** quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura delle prestazioni;
- esame delle offerte da parte della Commissione giudicatrice;
- aggiudicazione al professionista che presenta l'offerta migliore;
- redazione e sottoscrizione di apposito Disciplinare di incarico.
- espletamento dell'incarico;
- liquidazione degli onorari professionali.

Il pagamento sarà comunque subordinato all'attestazione di regolare versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), che la Stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito con la Legge 2/2009.

Sarà comunque necessario acquisire l'attestato di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento, appositamente incaricato dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, che ha dato attuazione all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.11.2006, n. 285, il pagamento di crediti superiori a €uro 10.000,00# sarà soggetto a verifica per via telematica di eventuali stati di morosità della società o del professionista.

IL DIRIGENTE

PANTANO

F.to Dr.ssa Teresa